



# Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 606

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 19 gennaio 2012

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: [info@sediva.it](mailto:info@sediva.it) (per i quesiti: [sedivanews@sediva.it](mailto:sedivanews@sediva.it))

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

## In questo numero:

### **I - LE SEDIVA NEWS DAL 9 GENNAIO AD OGGI**

09/01/2012	Gli "sconti" sul farmaco nel dl. Monti - <b>QUESITO</b>	13/01/2012	Il canone Rai per le imprese nel dl. Monti
10/01/2012	I contributi versati per il figlio al fondo pensioni - <b>QUESITO</b>	16/01/2012	Il costo effettivo per la farmacia di un lavoratore subordinato - <b>QUESITO</b>
11/01/2012	Gli studi di settore nel dl. Monti	17/01/2012	Varie fiscali
12/01/2012	Gli interessi legali al 2,5%	18/01/2012	Sul ravvedimento operoso - <b>QUESITO</b>
12/01/2012	Adeguamento Istat per ottobre e novembre 2011	19/01/2012	Il regime iva delle autoanalisi - <b>QUESITO</b>
13/01/2012	La remunerazione delle banche nel dl. Monti		

### **2 - SCADENZE FINE GENNAIO 2012**

## **I - LE SEDIVA NEWS DAL 9 GENNAIO AD OGGI**

### **09/01/2012 - Gli "sconti" sul farmaco nel dl. Monti - QUESITO**

*Sembra che le farmacie possano già oggi praticare tutti gli sconti che vogliono su qualsiasi medicinale della fascia C; ma se le condizioni di acquisto restano per noi quelle attuali, non rischia di nascere, soprattutto nei grandi centri, una guerra tra poveri?*

Riprendiamo dunque dal punto in cui ci siamo lasciati, e del resto l'art. 32 del decreto "Salvitalia" - non poteva essere altrimenti - ha suscitato parecchi interrogativi, come peraltro l'intero provvedimento, sul quale in ogni caso ci soffermeremo con adeguati approfondimenti nei prossimi giorni.

Abbiamo scelto oggi, tra le altre, questa e-mail, perché pone un problema della massima attualità, dato che il decreto, convertito con l. 22/12/2011 n. 214, è entrato in vigore il 28 dicembre u.s. ed alcuni di quegli interrogativi sull'art. 32 (come quello posto nel quesito) impongono risposte immediate.

Come si ricorderà, nel suo testo originario l'art. 32 - mentre estendeva (comma 1) agli "esercizi commerciali di cui ecc..." l'intera fascia C, e quindi anche tutti i farmaci con ricetta (a parte stupefacenti e "non ripetibili") che vi sono contemplati - concedeva al tempo stesso alle farmacie e alle parafarmacie (comma 4) la "facoltà" di "praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché ecc...".

Sulla reale portata di questa seconda novità, di grande rottura (non meno della prima) dell'assetto vigente, non potevano sorgere dubbi: si trattava certamente della "liberalizzazione" - sulla scia, anzi a braccetto con quella sancita in misura così ampia per la dispensazione dei medicinali di fascia C - anche del prezzo al pubblico (al di là, come vedremo, del termine "sconti") di "tutti i prodotti venduti" dalle farmacie e dalle parafarmacie, e perciò sia di tutti i farmaci comuni ai due comparti di vendita (gli otc e i sop cui ora si aggiungevano anche quelli di fascia C), e però anche di tutti i medicinali di esclusiva pertinenza della farmacia, compresi pertanto gli stupefacenti, i magistrali, i farmaci di fascia A, e così via.

Ci trovavamo di fronte, insomma, all'introduzione di un micro sistema impiantato all'interno del sistema generale di dispensazione del farmaco (ma ad esso non propriamente omologabile) contenente una duplice "liberalizzazione", l'una diretta ad ampliare sul territorio l'offerta di buona parte dei medicinali non a carico del SSN, l'altra a innescare - spingendo sulla famosa "concorrenza" (con il fine ulteriore, quindi, di permettere al consumatore il risparmio ipotetico di qualche centesimo di euro anche su questo pur delicatissimo versante) - una "battaglia sui prezzi", che, tuttavia, anche per la fascia C (dopo sop e otc) avrebbe interessato farmacie e parafarmacie in equiordinazione tra loro, ma che per tutti gli altri farmaci sarebbe stata invece evidentemente circoscritta alle sole

farmacie.

Si trattava però, in ultima analisi, di una scelta, pur violenta e non affatto condivisibile, sostanzialmente coerente di un legislatore dell'emergenza come questo, perché, con il venir meno della riserva alla farmacia del farmaco "etico" e l'innesto contemporaneo di una deroga importante al principio - radicato nella storia - dell'immodificabilità del suo prezzo di vendita, avrebbe avuto qualche fondamento persino la "liberalizzazione" del prezzo di tutti gli altri medicinali.

Ma, fortunatamente, in sede di conversione in legge (l. 22/12/2011 n. 214, entrata in vigore il 28 dicembre u.s.) l'art. 32 ha assunto le più ragionevoli sembianze che conosciamo, in particolare con l'aggiunta (comma 1) ai farmaci già riservati alla farmacia dal vecchio testo anche di quelli "del sistema endocrino" e di quelli "sommministrabili per via parenterale", e con il rinvio (comma Ibis) a un provvedimento di Min. Salute e Aifa dell'individuazione degli altri medicinali "per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita" nelle parafarmacie.

Quanto agli "sconti", il nuovo comma 4 dispone che la "facoltà" di farmacie e parafarmacie di applicarli ("purché - viene anche qui ribadito - gli sconti siano esposti ecc.") riguarda soltanto i "medicinali di cui ai commi 1 e Ibis"; ma, se pure è sicuro che ne sono questa volta esclusi, ad esempio, tutti quelli di fascia A, sulla migliore delimitazione dell'ambito di operatività di questa "facoltà" qualche dubbio può essere lecito.

L'interpretazione della norma (certo frettolosa nella formulazione e quindi, non foss'altro che per questo, molto meno chiara e univoca di quella precedente) che ha trovato subito consensi quasi plebiscitari è nel senso che gli "sconti" sono "liberamente" praticabili dalle farmacie sull'intera fascia C, e dunque tanto sui farmaci che ("per differenza") risulteranno vendibili (quando sarà) anche dalle parafarmacie, come su tutti quelli esclusi - sin d'ora dal comma 1 e, successivamente, da Min. Sal. e Aifa - da qualsiasi "délistage" (termine che richiamiamo per comodità, ma che ormai andrebbe correttamente utilizzato soltanto in un'accezione rovesciata).

Ne deriverebbe anche che le farmacie sarebbero facoltizzate - sin dallo scorso 28 dicembre - a ridurre il prezzo di vendita indicato dal titolare dell'A.I.C. per tutti i farmaci oggi inclusi nella fascia C, mentre naturalmente le parafarmacie dovrebbero comunque attendere la pubblicazione del provvedimento ministeriale ("esperita la procedura di cui al comma Ibis", precisa il comma 1) e quindi perlomeno quei 120 gg. (e senza entrare ora nel merito dell'eventuale controllo preventivo, se sarà previsto, in ordine al possesso da parte loro dei "requisiti strutturali, ecc." che saranno "fissati" con altro provvedimento ministeriale entro il termine, pur se semplicemente ordinatorio come l'altro, di 60 gg. dal 28/12/2011).

Questa interpretazione è indubbiamente *molto* aderente al dettato della norma, che richiama infatti testualmente anche il comma 1bis, dove i soli “*medicinali*” di cui si parla sono quelli che sopravviveranno come “*etici*” all’esito dell’individuazione dell’Aifa; e però, è forse *troppo* aderente, perché, come si è visto, trascina con sé il rischio assai concreto che nel pentolone dei farmaci “*scontabili*” finiscano per ricadere anche tutti quelli riservati – senza *se* e senza *ma* - alle farmacie dal comma 1 (stupefacenti, ecc.), quando invece la loro menzione nel comma 1 potrebbe tendere soltanto alla loro esclusione, operata “*a monte*”, dall’ampliamento dell’area di vendita al pubblico concesso alle parafarmacie.

Ma allo stesso modo il richiamo del comma 4 anche al comma 1bis, oltre che al comma 1, potrebbe essere inteso, non già come espressione della volontà del legislatore di estendere la facoltà di praticare “*sconti*” – in tal caso riservata ovviamente alle farmacie - anche ai medicinali “*per i quali permane l’obbligo di ricetta medica*”, ma più semplicemente come un accorgimento esplicativo, infelice finché si vuole (è noto, del resto, il clima in cui è stato riscritto l’intero art. 32), per limitare quella “*facoltà*” ai farmaci diversi da quelli individuati dal provvedimento ministeriale e dunque ai medicinali *fascia C* “*delistati*”.

È vero che, come si suol dire da un migliaio d’anni, “*in claris non fit interpretatio*”, ma un’attività interpretativa è nondimeno sempre necessaria, tanto più quando, come in questo caso, dal mero significato letterale della norma - *prima facie* forse chiaro - possa derivare un quadro di scelte, presupposte da quel significato, incoerenti e disallineate tra loro.

Sappiamo bene, infatti, che l’art. 32 - dopo la conversione in legge - si limita ora in realtà a prevedere uno sfortimento, che avrà la consistenza che avrà, dei farmaci “*etici*” della *fascia C*; si infittirà allora il numero dei sop e anche per questi nuovi sop (permangono o meno nella *fascia*, non fa differenza) cadrà quindi fatalmente qualsiasi prezzo (in senso lato) “*amministrato*” e qualunque prezzo massimo di vendita (e/o di riferimento); il produttore sarà pertanto libero di variarlo a proprio piacimento e si muoveranno liberamente anche le farmacie e le parafarmacie (a quel momento, inoltre, avrà molto meno senso parlare di “*sconti*”...), con infinita goduria del “*mercato*” e dell’*Antitrust* (quella italiana, s’intende, perché la Ue, almeno in questo settore, lascia più o meno fare ai Paesi membri).

Le cose non stanno invece forse così per gli “*etici*” (anche) di *fascia C*, quelli direttamente assunti come tali nel comma 1 dell’art. 32 e quelli che individueranno Min. Salute e Aifa, perché alla riaffermazione della riserva alla farmacia della spedizione delle relative prescrizioni mediche può verosimilmente essere sottesa anche la riaffermazione - per quei farmaci - del *prezzo fisso*, senza contare che, diversamente, sarebbe difficile impedire in prosieguo l’allargamento della macchia d’olio a tutti gli altri “*etici*”, compresi quelli di *fascia A*. Tutte conseguenze, per tacer di altre, che non sembrano granché compatibili con le scelte del nuovo art. 32, molto più ordinate alle linee guida anche recenti del settore.

A noi sembra perciò plausibile anche un’altra interpretazione del comma 4 (che abbiamo adottato nel primo commento al nuovo testo: v. [Sediva news del 15/12/2011](#) e [Piazza Pitagora n. 605](#)), ed è quella che per l’appunto circoscrive gli “*sconti*” ai soli medicinali della *fascia C* che, alla fine dell’*iter* descritto nell’art. 32, risulteranno *comuni* a farmacie e parafarmacie, i farmaci cioè “*delistati*”, senza alcuna incursione - quantomeno *in principio* - nella sfera dell’“*etico*”, nel solco dunque tracciato dal decreto Bersani (e prima ancora, in parte, da quello Storace), che aveva “*liberalizzato*” soltanto il prezzo di sop e otc, cioè proprio dei soli farmaci (già allora) “*non etici*”.

Certo, è una lettura che forse susciterà qualche perplessità sul piano dell’ortodossia ermeneutica (verseremmo comunque in uno dei casi, pur non frequentissimi, in cui la norma - per un refuso o altro del legislatore - ha detto più di quel che intendeva dire), ma in questa fase tanto sofferta di ripensamenti (?) di ogni cosa è necessario procedere per gradi e con grande prudenza, e questa diversa lettura del comma 4 dell’art. 32, sottraendo perlomeno i farmaci soggetti a prescrizione medica (quelli che resteranno tali, evidentemente) a qualunque deriva concorrenziale sui prezzi, servirà anche probabilmente a non scompaginare più di tanto il servizio farmaceutico nel suo complesso (né la vita delle farmacie, come giustamente paventa il quesito), permettendo nel frattempo una revisione più serena ed equilibrata dell’intero sistema.

Sarebbe in ogni caso auspicabile che, almeno nei fatti e nei

comportamenti, fosse proprio questa l’interpretazione prescelta, attendendo - piuttosto che optare per quella contraria ed avviare immediatamente una “*politica dei prezzi*” anche, magari, su stupefacenti, farmaci “*non ripetibili*”, ecc., o comunque sugli “*etici*” in generale - che la matassa si dipani un po’ meglio, anche perché non crediamo che l’*Antitrust* attenda al varco le farmacie per vederle affrontarsi l’un l’altra sul terreno degli “*sconti*”...

(gustavo bacigalupo)

#### **10/01/2012 - I contributi versati per il figlio al fondo pensioni - QUESITO**

*Sono previste agevolazioni fiscali per i contributi versati in un piano individuale pensionistico a favore di un familiare a carico (mio figlio)?*

La risposta è affermativa.

I *contributi* versati alle forme di previdenza complementare, cui appartengono anche i *piani pensionistici individuali*, sono *deducibili* dal reddito complessivo dichiarato ai fini delle imposte personali per un importo non superiore a 5.164,57 euro, ma senza ulteriori limiti o condizioni, diversamente da quello che accadeva in passato.

Come per tutte le *deduzioni* il vantaggio si misura, in termini percentuali, in base all’aliquota dell’ultimo scaglione raggiunto dal reddito complessivo indicato in dichiarazione.

L’agevolazione spetta anche per i contributi versati nell’interesse dei *familiari a carico*, per l’ammontare non dedotto da questi e sempre nel suddetto limite di 5.164,57 euro; entro questo tetto, pertanto, potranno essere dedotti sia i contributi versati sulla propria posizione previdenziale come quelli versati sulla posizione previdenziale del familiare a carico.

Conviene quindi, nel concreto, suddividere la contribuzione tra padre e figlio in modo che le deduzioni “*assorbano*” prima l’eventuale reddito del giovane e, poi, vengano godute dal padre per la differenza non dedotta dal figlio, unitamente a quelle relative alla propria contribuzione e sempre, beninteso, nel solito limite complessivo di 5.164,57 euro.

(stefano civitareale)

#### **11/01/2012 - Gli studi di settore nel dl. Monti**

Il decreto “*Salvitalia*” ha rilanciato gli *studi di settore* quale strumento per la lotta all’evasione fiscale contemplando, da un lato, un *regime premiale*, e, dall’altro, un *inasprimento dei controlli*.

Con riguardo al primo aspetto, è previsto che i contribuenti *congrui* e *coerenti* non possono subire accertamenti c.d. “*analitico/induttivi*” (quelli, per intenderci, che rideterminano - appunto *induttivamente* - la percentuale di utile lordo dichiarato) e i termini di decadenza per l’azione di accertamento sono ridotti di *un anno* (quindi da quattro anni si passa a tre).

Inoltre, l’accertamento c.d. “*sintetico*” (quello da *redditometro* e/o *spesometro*) può essere applicato soltanto quando il reddito accertabile si discosta di un terzo da quello dichiarato, in luogo di un quinto.

Come detto, queste disposizioni presuppongono la *congruità* e la *coerenza* del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dall’applicazione degli *studi di settore*, anche per effetto di “*adeguamento*”, sui dati indicati *fedelmente* dai contribuenti, condizione (quella della *fedeltà*) che non è facile riscontrare sempre, o che comunque può essere agevolmente contestata dai verificatori, tenuto conto della grande frammentazione dei dati di spesa su cui calcolare i ricavi.

In ogni caso, e veniamo al secondo aspetto, per i contribuenti *non congrui* l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della loro capacità operativa all’effettuazione di specifici piani di controllo e, nei confronti dei soggetti che oltre ad essere *non congrui* sono anche *non coerenti*, i controlli verranno effettuati *in via prioritaria* con le indagini finanziarie (verranno quindi, in particolare, posti al setaccio i conti correnti bancari).

Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2011, e dunque sin dalla prossima dichiarazione dei redditi di giugno 2012; fino al 31/12/2010, invece, il “*premio*” è rappresentato dall’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di operare e ricordati accertamenti analitico/induttivi quando essi conducano ad un maggior reddito accertabile inferiore ad 50.000 euro o al 40% dei ricavi.

(stefano lucidi)

#### **12/01/2012 - Gli interessi legali al 2,5%**

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato la nuova misura

del saggio degli interessi legali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è aumentato al 2,5%.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale, perché sono cambiati, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di *ravvedimento operoso*.

Indichiamo qui di seguito, per completezza, le variazioni della misura degli interessi legali dal 1942 ad oggi: 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990; 10% dal 16/12/1990 al 31/12/1996; 5% dall'01/01/1997 al 31/12/1998; 2,5% dall'01/01/1999 al 31/12/2000; 3,5% dall'01/01/2001 al 31/12/2001; 3% dall'01/01/2002 al 31/12/2003; 2,5% dal dall'01/01/2004 al 31/12/2007; 3% dall'01/01/2008 al 31/12/2009; 1% dall'1/1/2010; 1,5% dall'1/1/2011; 2,5% dall'1/1/2012.

(Studio Associato)

### 12/01/2012 - Adeguamento Istat per ottobre e novembre 2011

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi sia a *ottobre* che a *novembre 2011*, che sono stati pari – per ambedue i mesi - al 3,20%, quindi ulteriormente in rialzo rispetto al mese precedente.

È salito evidentemente anche quello *biennale*, che è stato infatti pari, sempre per ognuno dei due mesi, al 5%.

I canoni di locazione – sia quelli che si aggiornano dal mese di ottobre 2011, sia quelli che si aggiornano dal mese di novembre 2011 - vanno dunque aumentati su base *annua* del 2,4% (corrispondente al 75% del 3,20%) e, in ragione *biennale*, del 3,75% (il 75% del 5%).

(Studio Associato)

### 13/01/2012 - La remunerazione delle banche nel dl. Monti

Ben conoscendo evidentemente l'eccessività degli oneri bancari pagati dalle imprese sul credito concesso dagli istituti bancari, il "SalvaItalia" ha introdotto una nuova disposizione nel *Testo Unico delle leggi in materia bancaria* riguardante la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

In particolare, i *contratti di apertura di credito* possono ora prevedere un'unica commissione onnicomprensiva, *proporzionale* rispetto alla somma messa a disposizione del cliente, in misura non superiore allo 0,5% per trimestre.

E invece, in caso di *sconfinamento* in assenza di affidamento, ovvero nell'ipotesi di superamento del limite del fido, può essere prevista una *commissione* definita di "istruttoria veloce", determinata in misura fissa, oltre naturalmente ad un tasso di interesse sull'ammontare dello sconfinamento.

Clausole diverse da quelle previste nel provvedimento, e questo è sicuramente molto importante, sono *nulle*.

Una ragione in più, quindi, per controllare con la migliore diligenza il proprio conto corrente, ancor più quando le disposizioni applicative del decreto saranno state approvate dal Cicr.

(stefano lucidi)

### 13/01/2012 - Il canone Rai per le imprese nel dl. Monti

Le imprese che detengono televisori in esercizi pubblici sono generalmente tenute, come abbiamo ricordato in altre circostanze, a stipulare un contratto di *abbonamento speciale*, a prescindere dal suo utilizzo, e quindi anche – salva l'adozione di misure farraginose e di difficile attuazione - nell'ipotesi in cui "girino" filmati o foto relativi a prodotti commercializzati nell'esercizio e quant'altro.

Il dl. Monti prevede però per le imprese, questa la novità, l'obbligo di indicare nel mod. Unico il numero dell'*abbonamento speciale* e la categoria di appartenenza.

In questo modo, l'amministrazione finanziaria potrà evidentemente controllare con maggiore facilità l'osservanza dell'obbligo di versamento del canone.

(mauro giovannini)

### 16/01/2012 - Il costo effettivo per la farmacia di un lavoratore subordinato - QUESITO

Vorrei conoscere qual è il costo annuale per la farmacia di una magazziniera che lavora 6,5 ore giornaliere (39 ore settimanali) dal lunedì al sabato.

È una questione già affrontata ma tuttora di grandissima attualità, perché i "numeri" che ne discendono riescono ad essere spesso (anche per noi) sorprendenti.

Dunque, tenuto conto delle 39 ore settimanali indicate nel quesito, si tratta di una lavoratrice considerata a *tempo pieno* (pur se, come evidente, con una retribuzione proporzionalmente ridotta), ed il suo

costo può in ogni caso calcolarsi approssimativamente così: a) stipendio mensile (lordo imposte e contributi)= € 1.254,00; b) costo contributivo a carico azienda: 30% di a)= € 376,00; c) totale costo mensile azienda= € 1.630,00; d) tale importo sub c) va poi praticamente moltiplicato per 15 (cioè, 12 mensilità + tredicesima + quattordicesima + quota annua TFR), per giungere così al *Costo Annuale Azienda* pari, nel Suo caso, ad € 24.450,00.

Ma sappiamo anche che un criterio di calcolo ancor più semplice e sbrigativo, e al tempo stesso attendibilissimo, può prendere avvio proprio dalla somma effettivamente liquidata ogni mese in busta paga al dipendente (ma al netto sia di assegni familiari o simili, e sia di eventuali compensi per lavoro straordinario), moltiplicandola per un *coefficiente* variabile in funzione dell'importo stesso, per poi moltiplicare il risultato ottenuto, a sua volta, per 12.

In particolare, questo *coefficiente* tiene conto degli oneri contributivi complessivamente sostenuti dalla farmacia (e quindi sia di quelli a carico del lavoratore che di quelli a carico della farmacia), delle imposte gravanti sulla retribuzione lorda, nonché di tredicesima, quattordicesima e TFR, talché, partendo appunto dalla retribuzione netta mensile, si perviene in un sol colpo al *costo annuo globale per l'azienda* di quell'unità lavorativa.

Ipotizzando, perciò, una somma mensile *netta in busta* (al netto però anche delle voci sopra indicate) di 1.000, la *retribuzione lorda* (comprensiva, cioè, di contributi Inps e di imposte a carico del dipendente) diventa 1.272,95, cui vanno aggiunti 368,90 per contributi Inps a carico della farmacia, per giungere ad un costo mensile per quest'ultima di 1.641,85; tale importo va ora moltiplicato per quattordici mensilità e si perviene dunque all'importo annuo di 22.985,90, che, considerando anche la quota di TFR pari ad 1.131,51, finisce per ammontare ad un *totale costo annuale* di 24.117,41.

E però, se ora moltiplichiamo gli originari 1.000 netti in busta paga *direttamente* per il coefficiente di 2,01 e il risultato ottenuto viene a propria volta moltiplicato per 12, si raggiunge lo stesso risultato di 24.117,41, e quindi, in conclusione, siamo in grado di concludere che per calcolare il *costo globale per l'azienda* di un dipendente cui versiamo ogni mese "in busta" 1.000 effettivi (al netto come sopra chiarito) dovremo semplicemente operare l'operazione seguente: 1.000 x 2,01 x 12.

Inoltre, al variare della retribuzione netta mensile variano evidentemente – sia pure per scaglioni - anche gli oneri tributari per il dipendente (data la progressività del nostro sistema fiscale), influenzando perciò anche il *coefficiente* di moltiplicazione, cosicché per una retribuzione netta mensile di 1.500, il coefficiente diventa pari a 2,13, e pertanto, moltiplicando per 12 il risultato, ne deriva un costo complessivo aziendale di 38.300,10.

Proseguendo, insomma, abbiamo che: ad una retribuzione netta (in busta e in tasca del dipendente) di 2.000 corrisponde un costo di 53.283,63 (*coefficiente 2,22*); ad una retribuzione di 2.500 corrisponde un costo di 70.108,90 (*coeff. 2,34*), ad una retribuzione di 3.000 corrisponde un costo di 86.934,17 (*coeff. 2,41*) e ad una retribuzione di 3.500 corrisponde un costo di 109.620,00 (*coeff. 2,61*); e così via, ovviamente a crescere.

Naturalmente questi *coefficienti* sono stati riportati con qualche arrotondamento anche per semplicità di calcolo, e senza tener conto di tipologie lavorative agevolate (apprendisti, ad esempio), o diverse da quella di lavoro subordinato, ma sostanzialmente questa tabella rispecchia la realtà dei fatti.

È vero che gli imminenti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo economico dovranno prima o poi preoccuparsi di intervenire sul famoso cuneo fiscale/contributivo, ma, salvo il caso in cui tali eventuali modifiche – come peraltro è possibile - siano anche a favore del datore di lavoro, a beneficiarne sarà il lavoratore e quindi il costo per la farmacia resterà quello.

Consigliamo in ogni caso a tutti di conservare questa *news*, non perdendo mai di vista, in particolare, lo "specchietto" che in pratica può ricavarsi dalle cifre che abbiamo evidenziato con sottolineature, che illustrano abbastanza fedelmente il progressivo aumento – *più che proporzionale* – del costo lordo complessivo annuo di un lavoratore con l'aumentare della sua retribuzione mensile "netta in busta".

(giorgio bacigalupo)

### 17/01/2012 - Varie fiscali

*L'imposta di registro sul preliminare di vendita - QUESITO*

*D - Il compromesso per la cessione di una farmacia è soggetto a*

registrazione e, in caso affermativo, in che misura?

R - Il contratto preliminare di compravendita di un'azienda - perché di questo si tratta esattamente - è soggetto a registrazione (anche se la sua validità prescinde naturalmente da quest'ultima), con applicazione dell'imposta in misura diversa secondo che nell'atto sia previsto o meno l'obbligo per l'acquirente di versare al venditore una determinata somma di denaro e anche, eventualmente, il titolo per il quale la somma viene corrisposta.

Infatti, se il preliminare non prevede la liquidazione di alcun importo, il tributo si applica nella misura fissa di 168 euro; se prevede la corresponsione di una somma quale caparra confirmatoria, l'imposta si sconta con l'aliquota proporzionale dello 0,50%; infine, se il preliminare prevede il versamento di un importo alla parte venditrice senza alcuna indicazione in ordine al titolo del pagamento, ovvero specifica espressamente trattarsi di un acconto sul prezzo, l'imposta, sempre con aliquota proporzionale, sale al 3%. In ogni caso, però, l'imposta di registro proporzionale liquidata sul contratto preliminare viene poi "defalcata" da quella successivamente dovuta sul contratto definitivo.

#### Il bollo sulla fattura del medico

D - Mi risulta che tra le spese mediche detraibili vadano ricompresi anche i bolli, generalmente riaddebitati al paziente, sulle fatture per visite mediche, esami diagnostici, analisi, ecc...

R - Quel che Lei dice è vero, perché, se l'importo dei bolli apposti sulle parcelle e/o fatture emesse dal medico (o dal laboratorio di analisi) è stato indicato sul documento, e aggiunto all'onorario o al costo della prestazione sanitaria, chi sostiene la spesa può legittimamente considerarlo come un costo accessorio da portare perciò in detrazione unitamente alla spesa principale. In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate.

(stefano civitareale)

#### **18/01/2012 - Sul ravvedimento operoso - QUESITO**

Non sono stato in grado di pagare le imposte relative al 2° acconto Irpef/Irap 2011 con scadenza il 30 novembre scorso (oltre 10.000 euro). Volendo versare l'importo dovuto utilizzando il ravvedimento operoso il prossimo 20 febbraio, a quanto ammontano le sanzioni e gli interessi aggiuntivi?

Con l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 è stato dunque introdotto nel nostro ordinamento l'ormai famoso istituto del ravvedimento operoso, che consente al contribuente di regolarizzare le infrazioni commesse in fase di versamento di tributi (praticamente di qualsiasi tributo), o anche, più in generale, in sede di dichiarazione di redditi, con l'applicazione di sanzioni ridotte oltre agli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo, a condizione che la violazione commessa non sia stata già constatata dall'Amministrazione finanziaria e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento fiscale riguardanti i tributi stessi e/o i periodi interessati.

In particolare, la sanzione ordinaria del 30% che si applica all'omesso o tardivo pagamento delle imposte dirette e indirette, dovute a titolo di acconto (come nel Suo caso) o di saldo annuale, si riduce, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 (secondo le novità introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2011), nella misura del:

- 3% (cioè 1/10 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (c.d. "ravvedimento breve"), ovvero

- 3,75% (cioè 1/8 del 30%), se il versamento è effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (c.d. "ravvedimento lungo").

Per completezza di informazione, Le segnaliamo che, in aggiunta a queste due forme di "ravvedimento operoso", con l'art. 23, comma 31, del dl. 98/2011, ne è stata introdotta anche una terza figura e si tratta del c.d. "ravvedimento sprint", che permette al contribuente, che si "dimentica" di pagare le imposte nei termini, di versare entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione ridotta nella misura dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo (v. [Sediva News del 21/7/2011](#) e [Piazza Pitagora n. 598](#)).

Per quel che riguarda invece gli interessi moratori - da versare, lo ricordiamo, contestualmente alle imposte omesse ed alle sanzioni ridotte di riferimento applicate - essi vanno calcolati in ragione del tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dalla data in cui

il versamento doveva essere effettuato (nel Suo caso il 30 novembre 2011), fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito (20 febbraio prossimo).

Considerando quindi che al giorno di effettivo pagamento delle imposte omesse saranno trascorsi 82 giorni dalla scadenza originaria (per cui si dovrà ricorrere al "ravvedimento lungo" con le sanzioni ridotte al 3,75%) e che, a far data dal 1° gennaio 2012, il saggio degli interessi legali è passato dall'1,5% al 2,5% (v. più sopra la *Sediva News* del 12 gennaio 2012), il calcolo del ravvedimento operoso - per quanto La riguarda - è quello riportato nella seguente tabella.

Imposte dovute (Irpef/Irap):	€ 10.500,00
Sanzioni ridotte al 3,75% (da "ravvedimento lungo")	€ 393,75
Interessi moratori	€ 50,06
di cui al tasso legale dell' 1,5% valido fino al 31/12/2011 : (10.500 x 1,5% x 31/365 gg.) € 13,38	
e	
di cui al tasso legale del 2,5 % valido dal 01/01/2012: (10.500 x 2,5% x 51/365 gg.) € 36,68	

(mauro giovannini)

#### **19/01/2012 - Il regime iva delle autoanalisi - QUESITO**

Si richiede se le autoanalisi effettuate in farmacia (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.) e la misurazione della pressione possono essere effettuate in regime di esenzione iva.

Il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10, n. 18, DPR 633/72 è riconosciuto soltanto alle prestazioni di diagnosi, cura e guarigione di malattie (e problemi di salute in genere), aventi perciò uno scopo terapeutico, effettuate direttamente alla persona nell'esercizio di professioni e/o arti sanitarie.

Il regime di esenzione iva delle prestazioni sanitarie deriva pertanto dal loro contenuto oggettivo, e prescinde dalla forma giuridica del soggetto che le eroga, cosicché vi rientrano a pieno titolo, ad esempio, anche le prestazioni fisioterapiche e infermieristiche rese dalla farmacia come tale (come confermato anche dalla Ris. 20/12/2011 n. 128/E dell'Agenzia delle Entrate).

Ma proprio per questo, né le prestazioni analitiche di prima istanza - rientranti nell'ambito del c.d. autocontrollo - praticabili in farmacia (come i test per la glicemia, colesterolo e trigliceridi, quelli per la misurazione in tempo reale per emoglobina, emoglobina glicata, creatina, transaminasi e ematocrito, quelli per la misurazione dei componenti delle urine ecc.), e neppure l'utilizzo di dispositivi strumentali per servizi di secondo livello (come la misurazione della pressione arteriosa o della capacità polmonare tramite auto-spirometria o della saturazione percentuali dell'ossigeno, il monitoraggio della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con centri di cardiologia accreditati, gli elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia, ecc.), possono ragionevolmente beneficiare dell'esenzione, non trattandosi di prestazioni svolte direttamente alla persona nell'esercizio di professioni e/o arti sanitarie, ma consistendo prevalentemente nella messa a disposizione del cliente di apparecchiature strumentali.

Il corrispettivo percepito per tali servizi è dunque imponibile con l'aliquota iva al 21%.

(roberto santori)

#### **2 - SCADENZE FINE GENNAIO 2012**

**25/01/12** - Presentazione telematica degli elenchi Intrastat delle cessioni c/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre 2011

**31/01/12** - Versamento del canone annuale di abbonamento alla radio o alla televisione per l'anno 2012

**31/01/12** - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l'anno 2012 salvo un diverso termine stabilito dal comune

**31/01/12** - Versamento della tassa annuale di concessione regionale (farmacia), se dovuta

**31/01/12** - Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in un'unica soluzione o come prima rata trimestrale per l'anno 2012

**31/01/12** - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate degli acquisti e vendite effettuate con i paesi a fiscalità privilegiata nel quarto trimestre 2011 (c.d. paesi *Black list*, tra cui rientra anche la Repubblica di San Marino)

\*\*\*